

REGOLAMENTO
DELLA
CONFERENZA DEGLI ELETTI NELLE ISTITUZIONI E NEGLI ORGANISMI FORENSI

(Art. 13 Statuto A.I.G.A.)

PARTE I
SCOPI E ATTIVITA'

ART. 1

1. La Conferenza degli Eletti nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi (d'ora in poi "Conferenza AIGA Unità per l'Avvocatura" o "C.A.U.A." o, più semplicemente, "Conferenza"), prevista dall'art. 13 dello Statuto dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) coordina le attività degli iscritti all'AIGA eletti nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi al fine di favorire una maggiore incisività dell'Associazione nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi e di ricevere l'apporto consultivo proveniente dalle esperienze maturate dai soci in tali consessi

2. La Conferenza realizza un rapporto stabile tra i componenti e promuove l'attuazione degli indirizzi assunti dall'AIGA nel mondo forense.

PARTE II

STRUTTURA ED ORGANIGRAMMA

Sezione I

ART. 2

1. Sono Componenti della Conferenza:

a) gli Eletti: ovvero i soci iscritti all'AIGA (effettivi o d'onore) che risultano eletti nel CNF, nei Consigli degli Ordini, nel Comitato dei delegati e nel Consiglio di Amministrazione della Cassa di previdenza forense e negli altri organismi ed istituzioni forensi cui l'AIGA riconosce titolarità di rappresentanza dell'avvocatura;

b) gli Aderenti: ovvero coloro che non sono soci d'onore dell'AIGA né sono soci effettivi, per aver superato il limite d'età, ma continuano a condividere i valori ed i principi dell'Associazione ed intendono adoperarsi per la loro affermazione nelle Istituzioni e negli Organismi di cui innanzi nelle quali ricoprono cariche elettive;

c) i Sostenitori: ovvero coloro che hanno ricoperto tali cariche nel passato e si trovano, per il resto, nelle condizioni degli aderenti.

3. Gli Aderenti e i Sostenitori, per poter essere iscritti alla Conferenza, devono essere presentati da almeno la metà dei componenti della Giunta o da 20 Eletti della Conferenza e devono inoltrare domanda di adesione indirizzata al Responsabile della Conferenza.

4. I componenti Aderenti e Sostenitori vengono iscritti in un apposito elenco, senza titolo all'elettorato attivo e passivo; la iscrizione di quelli Eletti, ai soli fini dell'elettorato attivo e passivo, è perfezionata dalla certificazione rilasciata al Componente da parte del Responsabile della Conferenza.

5. I presidenti delle Sezioni dell'AIGA sono tenuti a comunicare al Responsabile della Conferenza l'elenco dei componenti delle Conferenze Locali ed i successivi aggiornamenti.

5. L'iscrizione cessa:

a) d'ufficio, per i Componenti che sono cancellati dall'albo professionale nonché per gli Eletti che, per qualsiasi ragione, non ricoprano più la carica nelle Istituzioni od Organismi di cui sopra, fermo restando la loro facoltà di rimanere nella Conferenza, previa domanda, quali componenti aderenti o sostenitori;

b) a domanda, per i Componenti che ne fanno richiesta.

ART. 3

1. La sede della Conferenza è quella dell'AIGA.

2. La Conferenza rimane in carica per il periodo corrispondente a quello della Giunta.

Sezione II

ART. 4

1. La Conferenza è composta da

- il Presidente dell'AIGA;
- il Responsabile della Conferenza;
- la Segreteria della Conferenza;
- la Giunta dell'AIGA;
- l'Assemblea dei Componenti.

ART. 5

1. Il Presidente dell'AIGA presiede la Conferenza; in Sua assenza o per delega di questi, la Conferenza è presieduta dal Responsabile.

2. Il Presidente, o in Sua assenza o per delega di questi, il Responsabile, in caso di urgenza, adotta provvedimenti da sottoporre a ratifica nella prima riunione della Assemblea dei Componenti. In nessun caso possono essere adottati

provvedimenti in contrasto con lo Statuto dell'Associazione, ovvero in contrasto con i deliberati del Congresso Nazionale, del Consiglio Direttivo Nazionale e della Giunta dell'Associazione.

3. Il Presidente, o in Sua assenza o per delega di questi, il Responsabile può, di volta in volta, delegare uno o più Componenti per il compimento di singoli atti.

ART. 6

1. Il Responsabile della Conferenza viene nominato dagli Eletti secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 4, dello Statuto ed è membro di Giunta con diritto di voto.

2. Il Responsabile cessa dalla carica qualora perda la qualifica di Eletto e manchi oltre un anno alla scadenza del proprio mandato; qualora il Responsabile cessi dalla carica per qualsiasi altro motivo e manchi oltre un semestre alla scadenza del mandato, il Presidente dell'AIGA dispone una nuova elezione.

3. Il presidente, o su delega di questi il Responsabile, convoca la Conferenza e cura, con l'assistenza della Segreteria, il funzionamento della Conferenza e lo svolgimento dei lavori.

ART. 7

1. La Segreteria della Conferenza è eletta dalla Conferenza è organizzata su base territoriale, Nord (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto), Centro (Toscana, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo), Sud (Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna) ed è composta preferibilmente da 3 membri nominati, tra i componenti della Conferenza, dalla Giunta, anche su proposta del Responsabile della Conferenza. La Giunta conferisce ad uno dei membri della Segreteria le funzioni di Vice Responsabile della Conferenza che, in tale veste, potrà, su specifica delega del Responsabile, sostituirlo nelle riunioni di Giunta.

2. La Giunta partecipa di diritto alle riunioni della Conferenza, secondo quanto stabilito dall'art.13, comma 3, dello Statuto Nazionale.

ART. 8

1. L'Assemblea dei Componenti è composta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente regolamento e persegue gli obiettivi stabiliti dall'art.1 del presente regolamento.

PARTE III

DISCIPLINA DELLE RIUNIONI E DELLE ATTIVITA'

Sezione I

ART. 9

1. La Conferenza deve essere convocata almeno quattro volte all'anno.

2. Il Presidente, o su delega di questi il Responsabile, deve convocare senza ritardo la Conferenza quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei suoi componenti Eletti, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

3. La Conferenza delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, di almeno metà dei componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

4. Le deliberazioni hanno carattere consultivo e non vincolano gli Organi dell'Associazione.

5. La convocazione viene fatta dal Presidente, o su delega di questi dal Responsabile, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso è inviato con mezzi telematici a tutti i componenti della Conferenza regolarmente iscritti ed ai membri della Giunta Nazionale dell'AIGA. Delle riunioni della Conferenza viene redatto verbale che riporti il contenuto delle deliberazioni e, in sintesi, gli interventi dei partecipanti.

Sezione II

ART. 10

1. Il Presidente, o su delega di questi il Responsabile, può istituire commissioni di studio, sia permanenti sia per singole questioni indicandone funzioni ed oggetto delle attività e nominandone e revocandone i componenti.

2. Le commissioni di studio eleggono nella loro prima riunione un coordinatore, cui spetta di convocare le riunioni della Commissione, regolarne il lavoro e riferire al Responsabile.

3. Delle riunioni deve essere data notizia al Presidente e al Responsabile per consentirne la partecipazione.

4. Le commissioni procedono nel lavoro di studio senza particolari formalità; delle loro riunioni deve tuttavia tenersi un verbale con l'indicazione dei membri presenti ed una sintesi dei lavori.

5. Le commissioni non assumono deliberazioni per votazione, ma apprestano il materiale necessario o utile per i lavori della Conferenza.

6. La Conferenza non è vincolata dai risultati di studio e dai pareri delle commissioni.

7. I verbali ed i materiali di studio delle commissioni vengono, a cura della segreteria, conservati agli atti